

**Verbale di assemblea  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2013 (duemilatredici)

il giorno 29 (ventinove)

del mese di aprile

alle ore 13.40 (tredici e quaranta)

In Milano, nella casa in via Marco Burigozzo n. 5.

Avanti a me **Ruben Israel**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Panerai Paolo Andrea**, nato a Milano il 12 febbraio 1946, domiciliato per la carica in Milano, via Gerolamo Borgazzi n. 2, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e nell'interesse della società per azioni:

**"Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A."**

con sede in Milano, via Gerolamo Borgazzi n. 2, capitale sociale euro 922.952,60 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 03765170968, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1700623

mi chiede, su consenso unanime dell'assemblea, di far constare a' sensi articolo 12, comma 1 dello Statuto dell'assemblea della società stessa qui riunitasi in prima convocazione giusta avviso pubblicato nel rispetto di quanto disposto dalla normativa legislativa e regolamentare con riferimento, in particolare, al suo contenuto anche per quanto attiene all'indicazione del rappresentante designato dalla società ex art. 135-undecies T.U.F., sui quotidiani MF - Milano Finanza ed Italia Oggi in data 23 marzo 2013 nonché sul sito Internet della Società nella medesima data, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno *infra* riprodotto.

Aderendo alla fattami richiesta do atto che l'assemblea, che ha già trattato la parte ordinaria all'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione, si svolge in sede straordinaria come segue.

Presiede, per consenso dell'assemblea, il comparente ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e, aprendo i lavori di parte straordinaria, richiama le comunicazioni effettuate in apertura dei lavori di parte ordinaria in merito a quanto segue:

- Consiglieri e Sindaci presenti (per il Consiglio di amministrazione, oltre ad esso, sono presenti i Consiglieri signori: Giovan Battista Cattaneo della Volta;

per il Collegio sindacale sono presenti tutti i Sindaci Giampaolo Dassi (Presidente), Pierluigi Galbussera e Carlo Maria Mascheroni, essendo giustificata l'assenza degli altri Consiglieri di amministrazione;

- pubblicazione dell'avviso di convocazione (l'odierna assemblea e' stata regolarmente convocata con avviso pubblicato come sopra detto con il seguente:

**ordine del giorno**

Parte ordinaria

*OMISSIS*

Parte straordinaria

1. Rinnovo della delega di cui all'art. 2443, primo comma, C.C.;

**Registrato alla  
Agenzia delle  
Entrate  
di Milano 1**

\*\*\*\*\*

**il 20/05/2013**

**al n. 15816**

**Serie 1T**

**Euro 168,00**

conseguente modifica dell'art. 5 quinto comma dello Statuto sociale;

2. Adeguamenti statutarî conseguenti all'entrata in vigore della L. n. 120 del 12 luglio 2011 e conseguente Delibera Consob n. 18098 del 8 febbraio 2012 (equilibrio tra i generi negli organi delle societ  quotate).

- legittimazione al diritto di voto (gli azionisti sono invitati a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e ci  a valere per tutte le votazioni nel corso della riunione; nessun azionista   al proposito intervenuto);

- presenza di dipendenti, giornalisti ed analisti finanziari (per ragioni di servizio sono presenti alcuni dipendenti della societ  e sono ammessi, quali uditori, giornalisti e analisti finanziari) nonch  registrazione degli interventi a mezzo impianto in funzione,

- informazioni da inserire nel verbale (come richiesto dal D.Lgs. 58/1998 e normativa secondaria di attuazione nel presente verbale saranno inserite anche le seguenti informazioni ovvero allo stesso allegate:

1) elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni possedute;

2) elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione con indicazione del numero di azioni da ciascuno possedute;

3) dichiarazione dell'esistenza dei patti parasociali previsti dall'art. 122 del Testo Unico con specificazione della percentuale di partecipazione complessivamente vincolata, il nominativo degli azionisti aderenti al patto e la percentuale di partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato allo stesso;

4) sintesi degli interventi con indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

- partecipazioni qualificate (il capitale   di euro 922.952,60 ripartito in n. 92.295.260 azioni; alla data del 28 aprile 2013 partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, per i quali sono state adempiute le formalit  di cui all'art. 120 del D.Lgs. 58/1998, i seguenti soci:

\* Euroclass Multimedia Holding SA, con sede in Lussemburgo per n. 45.643.261 azioni pari al 49,454% del capitale,

\* Paolo Panerai per n. 10.518.521 azioni pari al 11,397%

\* Felice D'Aniello per n. 2.534.427 azioni pari al 2,746% del capitale;

- esistenza di patti parasociali (alla societ  non consta l'esistenza di patti parasociali);

- rispondenza delle deleghe di voto alla normativa vigente (  stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di cui all'art. 2372 codice civile e di cui all'art. 137 e ss. del Testo Unico D.Lgs. n. 58/1998).

Il Presidente constata che sono al momento presenti n. 15 (quindici) azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 92.295.260 azioni sulle n. 92.295.260 azioni ordinarie esistenti alla data odierna pari al 65,63% del capitale sociale di euro 922.952,60 e dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria in prima convocazione.

Da ultimo il Presidente:

\* comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, e gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione;

\* precisa che:

\*\* all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione e votazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente";

\*\* gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate in quanto in base al regolamento Consob, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione;

\*\* coloro che si dovessero comunque assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita;

\*\* nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, verrà considerato automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede;

\*\* nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;

\*\* prima di ogni votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;

\*\* l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega sarà allegato al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso;

\* al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori, raccomanda gli azionisti che richiederanno la parola sugli argomenti posti in discussione a formulare il proprio intervento entro il limite di tempo non superiore a dieci minuti.

Su proposta del Presidente e con il consenso unanime degli intervenuti viene omessa la lettura della Relazione del Consiglio in quanto contenuta nel fascicolo in precedenza distribuito ed il Presidente riassume quanto esposto nella Relazione medesima in ordine alle proposte di cui alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, dichiarando aperta la discussione.

Si allontanano i signori Stefano Cavazzoni (per 1.135.506 azioni), Antongiulio Marti (per 17 azioni), Alberto Bellodi (per n. 800.000 azioni), Franco Fiorini (per 100.000 azioni) e Guidalberto Bellosta (per n. 1 azione).

Nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alle votazioni, ricorda di segnalare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge (nessuno interviene).

Constata che al momento sono presenti n. 10 (dieci) azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 58.443.675 azioni sulle n. 92.295.260 azioni ordinarie esistenti alla data odierna pari al 63,32% del capitale sociale di

euro 922.952,60.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano le proposte relative ad entrambi i punti all'ordine del giorno, parte straordinaria, in precedenza illustrate ed infra riprodotte integrate (rispetto al testo contenuto nella Relazione) con la correzione di due refusi (indicazione in una delle deleghe dell'anno 2008 anzichè correttamente 2013 ed una precisazione relativa alle modalità operative di attuazione della delega con emissione di azioni da attribuire ai dipendenti e collaboratori; erronea individuazione numerica di un comma delle norme statutarie da modificare e della data di scadenza dell'attuale Consiglio).

**Prima votazione**

*1. Rinnovo della delega di cui all'art. 2443, primo comma, C.C.; conseguente modifica dell'art. 5 quinto comma dello Statuto sociale*

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto delle proposte formulate dagli Amministratori,

**delibera**

di modificare l'art. 5 (cinque) quinto e sesto comma dello Statuto come segue:

“Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile 2013, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali euro 922.952,60 (novecentoventiduemilanovecentocinquantadue virgola sessanta), mediante emissione di 92.295.260 (novantaduemilioniduecentonovantacinquemiladuecentosessanta) azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti.

Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile 2013, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, a pagamento (anche con sovrapprezzo) o gratuitamente, in una o più volte, il capitale sociale, per un massimo di nominali euro 18.500 (diciottomilacinquecento), entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima mediante emissione di 1.850.000 (unmilioneottocentocinquantamila) azioni ordinarie da attribuire ai dipendenti ed ai collaboratori della Società e sue controllate, ai sensi degli articoli 2441 e/o 2349 del Codice Civile anche per quanto attiene alla previsione in statuto di tali facoltà. In caso di assegnazione gratuita di azioni il loro controvalore dovrà essere prelevato dalle riserve disponibili, compresi eventualmente gli utili portati a nuovo, risultanti dall'ultimo bilancio approvato della Società.”

L'assemblea approva all'unanimità (dopo prova e controprova).

Il Presidente proclama il risultato.

**Seconda votazione**

*Adeguamenti statutarî conseguenti all'entrata in vigore della L. n. 120 del 12 luglio 2011 e conseguente Delibera Consob n. 18098 del 8 febbraio 2012 (equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate)*

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto delle proposte formulate dagli Amministratori,

**delibera**

(i) di modificare gli articoli 15 (quindici) terzo e tredicesimo comma e 23 (ventitre) quinto e diciassettesimo comma come segue:

#### Articolo 15 terzo e tredicesimo comma

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e nelle quali, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e sempre che la lista indichi non meno di tre nominativi, almeno un quinto dei candidati per il primo mandato successivo dall'entrata in vigore della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con l'approvazione del bilancio al 2014) ed un terzo dei candidati per i mandati successivi (il tutto con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero non divisibile per il quoziente di cui sopra) deve appartenere al genere meno rappresentato e detti candidati devono esser posti in capo alla lista medesima dal secondo posto in avanti; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea."

"Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; negli altri casi si procederà alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c. nominando un nuovo consigliere sempre assicurando il rispetto dei generi."

#### Articolo 23 quinto e diciassettesimo comma

"Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio, nelle liste presentate uno dei candidati a sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima."

"L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei generi."

**(ii)** di autorizzare il Presidente e gli altri legali rappresentanti della società ad apportare, in via disgiunta tra loro, al presente verbale ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni e/o integrazioni che fossero richieste dall'autorità di vigilanza ovvero in sede di eventuale omologazione od in sede di iscrizione."

L'assemblea approva all'unanimità (dopo prova e controprova).

Il Presidente proclama il risultato.

Così esaurite le votazioni sugli argomenti previsti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 13.50 (tredici e cinquanta).

Il Presidente mi consegna:

- a) elenco degli intervenuti (che al presente si allega sotto "A");
- b) statuto aggiornato che al presente si allega sotto "B".

Del

presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive ad ore 14.05 omessa per sua volontà la lettura degli allegati.

Consta di cinque fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine diciassette e sin qui della diciottesima.

F.to Paolo Andrea Panerai

F.to Ruben Israel

13:41

Scrittura

**SONO PRESENTI 10 AVENTI DIRITTO AL VOTO**  
**RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 58.443.675 AZIONI**  
**AVENTI DIRITTO DI VOTO**  
**PARI AL 63,32 % DELLE N. 92.295.260 AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE**  
**SOCIALE**

*Allegato "A" del rep n. 21563/7683*



*Handwritten signature*

Navigation bar with icons and labels: **Interpretazione**, **Interessi**, **Missione**, **Vis. Eletto**, **Miss. Voto**, **Vis. Obblig.**, **Quorum**, **Dir. Info.**, **Uscita**, **Info. Quorum**


13:39

S. I. A.

**SONO PRESENTI 15 AVENTI DIRITTO AL VOTO**

**RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 60.569.199 AZIONI  
AVENTI DIRITTO DI VOTO**

**PARI AL 65,63 % DELLE N. 92.295.260 AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE  
SOCIALE**

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'S. I. A.'. The stamp is a circular seal with some illegible text or a logo inside.

STATUTO

Testo attuale

Nuovo testo

<p><b>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</b>  <b>Articolo 1 (denominazione della società)</b>                  E' costituita una società per azioni denominata  <b>"COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A."</b>                  in breve:  <b>"CIA S.p.A."</b></p>	<p><b>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</b>  <b>Articolo 1 (denominazione della società)</b>                  E' costituita una società per azioni denominata  <b>"COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A."</b>                  in breve:  <b>"CIA S.p.A."</b></p>
<p><b>Articolo 2 (sede)</b>                  La società ha sede in Milano.                  La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.                  Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.</p>	<p><b>Articolo 2 (sede)</b>                  La società ha sede in Milano.                  La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.                  Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.</p>
<p><b>Articolo 3 (durata)</b>                  La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100                  Ai sensi dell'art. 2347, secondo comma, Codice Civile, in caso di proroga dei termine, i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione, non avranno diritto di recedere.</p>	<p><b>Articolo 3 (durata)</b>                  La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100                  Ai sensi dell'art. 2347, secondo comma, Codice Civile, in caso di proroga del termine, i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione, non avranno diritto di recedere.</p>
<p style="text-align: center;"><b>OGGETTO</b></p> <p><b>Articolo 4 (oggetto sociale)</b>                  La società ha per oggetto la realizzazione, la partecipazione, la promozione, la valorizzazione di operazioni ed investimenti nel settore immobiliare, lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e/o alle disposizioni della legislazione speciale, la conduzione a qualsiasi titolo di terreni agricoli propri o di terzi, il coordinamento e la gestione delle attività medesime nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale delle medesime e la prestazione di finanziamenti e di servizi in loro favore.                  La società può svolgere, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività: acquisto, vendita, permuta di beni immobili e fabbricati in genere e fondi rustici; progettazione, costruzione, esecuzione di opere di ripristino ed edilizie nonché opere di manutenzione sugli immobili di proprietà sociale e/o di terzi; progettazione e realizzazione di opere di bonifica e di urbanizzazione; esecuzione di</p>	<p style="text-align: center;"><b>OGGETTO</b></p> <p><b>Articolo 4 (oggetto sociale)</b>                  La società ha per oggetto la realizzazione, la partecipazione, la promozione, la valorizzazione di operazioni ed investimenti nel settore immobiliare, lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e/o alle disposizioni della legislazione speciale, la conduzione a qualsiasi titolo di terreni agricoli propri o di terzi, il coordinamento e la gestione delle attività medesime nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale delle medesime e la prestazione di finanziamenti e di servizi in loro favore.                  La società può svolgere, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività: acquisto, vendita, permuta di beni immobili e fabbricati in genere e fondi rustici; progettazione, costruzione, esecuzione di opere di ripristino ed edilizie nonché opere di manutenzione sugli immobili di proprietà sociale e/o di terzi; progettazione e realizzazione di opere di bonifica e di urbanizzazione; esecuzione di</p>

*[Handwritten signature]*

31  
*[Handwritten signature]*

<p>appalti per le suddette attività nonché gestione, amministrazione e locazione degli immobili stessi e dei fondi rustici.</p> <p>Sempre in via esemplificativa la Società può svolgere le seguenti attività: silvicoltura, allevamento, produzione, trasformazione, conservazione e commercio di prodotti agricoli e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque correlata alle precedenti.</p> <p>La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di fidejussioni ed, in genere, di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi; a titolo esemplificativo, la società potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.</p> <p>In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.</p>	<p>appalti per le suddette attività nonché gestione, amministrazione e locazione degli immobili stessi e dei fondi rustici.</p> <p>Sempre in via esemplificativa la Società può svolgere le seguenti attività: silvicoltura, allevamento, produzione, trasformazione, conservazione e commercio di prodotti agricoli e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque correlata alle precedenti.</p> <p>La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di fidejussioni ed, in genere, di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi; a titolo esemplificativo, la società potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.</p> <p>In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITALE SOCIALE</b></p> <p><b>Articolo 5 (capitale sociale)</b></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 922.952,60 (novecentoventiduemila novecentocinquantadue virgola sessanta), interamente versato rappresentato da n. 92.295.260 (novantaduemilioni duecentonovantacinquemila duecentosessanta) azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili.</p> <p>Esso potrà essere aumentato in qualunque momento per delibera dell'assemblea dei Soci, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata la opzione sulle nuove azioni emittende a tutti gli azionisti in proporzione alle azioni possedute all'epoca del deliberato aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.</p> <p>Nelle deliberazioni di aumento del capitale a</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITALE SOCIALE</b></p> <p><b>Articolo 5 (capitale sociale)</b></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 922.952,60 (novecentoventiduemila novecentocinquantadue virgola sessanta), interamente versato rappresentato da n. 92.295.260 (novantaduemilioni duecentonovantacinquemila duecentosessanta) azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili.</p> <p>Esso potrà essere aumentato in qualunque momento per delibera dell'assemblea dei Soci, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata la opzione sulle nuove azioni emittende a tutti gli azionisti in proporzione alle azioni possedute all'epoca del deliberato aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.</p> <p>Nelle deliberazioni di aumento del capitale a</p>

pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile 2008, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti.

Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile 2008, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, a pagamento (anche con sovrapprezzo) o gratuitamente, in una o più volte, il capitale sociale, per un massimo di nominali Euro 18.500, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima mediante emissione di 1.850.000 azioni ordinarie da attribuire ai dipendenti ed ai collaboratori della Società e sue controllate ai sensi degli articoli 2441 e/o 2349 del Codice Civile e dell'art. 134 D.Lgs. 58/1998.


Con delibera assembleare del 27 aprile 2012 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con

pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

**Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile 2013, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti.**

**Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile 2013, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, a pagamento (anche con sovrapprezzo) o gratuitamente, in una o più volte, il capitale sociale, per un massimo di nominali Euro 18.500, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima mediante emissione di 1.850.000 azioni ordinarie da attribuire ai dipendenti ed ai collaboratori della Società e sue controllate, ai sensi degli articoli 2441 e/o 2349 del Codice Civile anche per quanto attiene alla previsione in statuto di tali facoltà. In caso di assegnazione gratuita di azioni il loro controvalore dovrà essere prelevato dalle riserve disponibili, compresi eventualmente gli utili portati a nuovo, risultanti dall'ultimo bilancio approvato della Società**

Con delibera assembleare del 27 aprile 2012 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number. The signature is written in a cursive style.

<p>attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p> <p>L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e 2413 Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.</p>	<p>attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p> <p>L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e 2413 Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.</p>
<p><b>Articolo 6 (azioni)</b></p> <p>La società non riconosce che un solo titolare per ogni azione.</p> <p>Le azioni sono nominative. Se interamente liberate, potranno essere anche al portatore qualora non ostino divieti di legge.</p> <p>Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.</p>	<p><b>Articolo 6 (azioni)</b></p> <p>La società non riconosce che un solo titolare per ogni azione.</p> <p>Le azioni sono nominative. Se interamente liberate, potranno essere anche al portatore qualora non ostino divieti di legge.</p> <p>Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.</p>
<p><b>Articolo 7 (assemblee)</b></p> <p>Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie, sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia.</p> <p>Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'amministrazione entro il termine, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma del Codice Civile.</p> <p>L'assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.</p>	<p><b>Articolo 7 (assemblee)</b></p> <p>Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie, sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia.</p> <p>Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'amministrazione entro il termine, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma del Codice Civile.</p> <p>L'assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.</p>
<p><b>Articolo 8 (formalità per la convocazione)</b></p> <p>La convocazione dell'assemblea è fatta con pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro, l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge, oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani "MF - Milano Finanza" o "Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso esser altresì pubblicato sul sito Internet della società.</p> <p>Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda e la terza convocazione.</p> <p>Sono tuttavia comunque valide le assemblee, anche se non convocate come sopra detto, purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p>	<p><b>Articolo 8 (formalità per la convocazione)</b></p> <p>La convocazione dell'assemblea è fatta con pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro, l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge, oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani "MF - Milano Finanza" o "Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso esser altresì pubblicato sul sito Internet della società.</p> <p>Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda e la terza convocazione.</p> <p>Sono tuttavia comunque valide le assemblee, anche se non convocate come sopra detto, purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p>
<p><b>Articolo 9 (diritto di voto)</b></p> <p>Ogni azione ha diritto ad un voto. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di</p>	<p><b>Articolo 9 (diritto di voto)</b></p> <p>Ogni azione ha diritto ad un voto. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di</p>

<p>aumento di capitale o di attribuzione di azioni di godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni.</p>	<p>aumento di capitale o di attribuzione di azioni di godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni.</p>
<p><b>Articolo 10 (diritto di recesso)</b>  Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge.  Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p>	<p><b>Articolo 10 (diritto di recesso)</b>  Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge.  Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p>
<p><b>Articolo 11 (diritto d'intervento - rappresentanza nell'assemblea)</b>  La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs. 58/1998, in conformità alle scritture contabile di quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.  La comunicazione di cui sopra è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relativa al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.  Ogni azionista avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi di legge; nella delega può esser indicato un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di indicare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/4998. Il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, solo se la delega prevede espressamente tale facoltà e sempre fermi la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge.  In deroga a quanto disposto al precedente comma, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come</p>	<p><b>Articolo 11 (diritto d'intervento - rappresentanza dell'assemblea)</b>  La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs. 58/1998, in conformità alle scritture contabile di quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.  La comunicazione di cui sopra è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relativa al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.  Ogni azionista avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi di legge; nella delega può esser indicato un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di indicare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/4998. Il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, solo se la delega prevede espressamente tale facoltà e sempre fermi la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge.  In deroga a quanto disposto al precedente comma, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali</p>

*Handwritten signature or mark*



<p>rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.</p> <p>Il rappresentante dovrà consegnare l'originale della delega o, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante; il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tener traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.</p> <p>Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs. 158/98, i soci possono far pervenire la propria delega alla società con messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.</p>	<p>esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.</p> <p>Il rappresentante dovrà consegnare l'originale della delega o, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante; il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tener traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.</p> <p>Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs. 158/98, i soci possono far pervenire la propria delega alla società con messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.</p>
<p><b>Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea)</b> L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questi, da persona eletta dalla stessa assemblea.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non azionista e, se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori fra gli Azionisti o i Sindaci.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.</p>	<p><b>Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea)</b> L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questi, da persona eletta dalla stessa assemblea.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non azionista e, se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori fra gli Azionisti o i Sindaci.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.</p>
<p><b>Articolo 13 (validità delle deliberazioni)</b> Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e le deliberazioni relative sono valide, così in prima come in seconda e terza convocazione, se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.</p>	<p><b>Articolo 13 (validità delle deliberazioni)</b> Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e le deliberazioni relative sono valide, così in prima come in seconda e terza convocazione, se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.</p>
<p><b>Articolo 14 (verbale delle deliberazioni dell'assemblea)</b> Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>	<p><b>Articolo 14 (verbale delle deliberazioni dell'assemblea)</b> Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>
<b>AMMINISTRAZIONE</b>	<b>AMMINISTRAZIONE</b>

**Articolo 15 (amministrazione della società)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 15 (quindici) membri, anche non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge. La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è fatta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo;

le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura che venisse determinata a sensi di legge; la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate

**Articolo 15 (amministrazione della società)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 15 (quindici) membri, anche non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge. La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è fatta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo **e nelle quali, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e sempre che la lista indichi non meno di tre nominativi, almeno un quinto dei candidati per il primo mandato successivo dall'entrata in vigore della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con l'approvazione del bilancio al 2012) ed un terzo dei candidati per i mandati successivi (il tutto con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero non divisibile per il quoziente di cui sopra) deve appartenere al genere meno rappresentato e detti candidati devono esser posti in capo alla lista medesima dal secondo posto in avanti;** le liste di candidati, sottoscritte dagli

Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura che venisse determinata a sensi di legge; la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate

AS



come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei

come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei

<p>requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.</p> <p>Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.</p> <p>Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi Amministratori.</p>	<p>requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.</p> <p>Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.</p> <p>Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; negli altri casi si procederà alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c. nominando un nuovo consigliere sempre assicurando il rispetto dei generi.</b></p> <p>Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi Amministratori.</p>
<p><b>Articolo 16 (cariche)</b></p> <p>Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.</p> <p>Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri, uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.</p>	<p><b>Articolo 16 (cariche)</b></p> <p>Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.</p> <p>Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri, uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.</p>
<p><b>Articolo 17 (formalità di convocazione)</b></p> <p>Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.</p> <p>Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, anche con telegramma da inviarsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione.</p>	<p><b>Articolo 17 (formalità di convocazione)</b></p> <p>Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.</p> <p>il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, anche con telegramma da inviarsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione.</p>
<p><b>Articolo 18 (validità delle deliberazioni)</b></p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.</p>	<p><b>Articolo 18 (validità delle deliberazioni)</b></p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.</p>


*Handwritten signature*

*Official stamp and handwritten signature*

<p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.</p> <p>Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.</p>	<p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.</p> <p>Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.</p>
<p><b>Articolo 19</b></p> <p>Le deliberazioni del Consiglio si fanno constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p><b>Articolo 19</b></p> <p>Le deliberazioni del Consiglio si fanno constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p>
<p><b>Articolo 20 (poteri – compensi comitato esecutivo)</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la valutazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;</li> <li>• l'esame dei piani strategici, industriali e finanziari della Società.</li> </ul> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, Codice Civile, secondo le modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai sensi dell'art. 2506 ter Codice Civile;</li> <li>• l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>• la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;</li> <li>• la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</li> <li>• gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;</li> <li>• il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</li> </ul> <p>Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri,</p>	<p><b>Articolo 20 (poteri – compensi comitato esecutivo)</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la valutazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;</li> <li>• l'esame dei piani strategici, industriali e finanziari della Società.</li> </ul> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, Codice Civile, secondo le modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai sensi dell'art. 2506 ter Codice Civile;</li> <li>• l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>• la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;</li> <li>• la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</li> <li>• gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;</li> <li>• il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</li> </ul> <p>Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri,</p>

<p>come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri.</p> <p>Il Comitato Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso Amministratori Delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p>come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri.</p> <p>Il Comitato Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso Amministratori Delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p>
<p><b>Articolo 21 (rappresentanza)</b></p> <p>Il Presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche ai Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione o revocazione, nominando avvocati o procuratori alle liti, è di spettanza del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><b>Articolo 21 (rappresentanza)</b></p> <p>Il Presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche ai Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione o revocazione, nominando avvocati o procuratori alle liti, è di spettanza del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><b>Articolo 22 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto in compiti direttivi nei settori di amministrazione - finanza - controllo presso enti</p>	<p><b>Articolo 22 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto in compiti direttivi nei settori di amministrazione - finanza - controllo presso enti</p>

*dfm*



<p>pubblici o presso primarie società del settore industriale, commerciale o finanziario.</p>	<p>pubblici o presso primarie società del settore industriale, commerciale o finanziario.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SINDACI</b></p> <p><b>Articolo 23 (collegio sindacale)</b>  Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il Presidente.  Possono essere nominati sindaci della società coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si considereranno strettamente attinenti all'attività della società i settori industriali, finanziario bancario e, in genere, dei servizi.  Non possono essere nominati sindaci della società coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi che venissero determinati a' sensi di legge  La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.  Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste e gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti.  Ogni socio - direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona - ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le controllate -e le controllate da uno stesso soggetto), nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono presentare o</p>	<p style="text-align: center;"><b>SINDACI</b></p> <p><b>Articolo 23 (collegio sindacale)</b>  Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il Presidente.  Possono essere nominati sindaci della società coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si considereranno strettamente attinenti all'attività della società i settori industriali, finanziario bancario e, in genere, dei servizi.  Non possono essere nominati sindaci della società coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi che venissero determinati a' sensi di legge  La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.  Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo <b>e, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio, nelle liste presentate uno dei candidati a sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima.</b></p> <p>Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti.  Ogni socio - direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona - ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le controllate e le controllate da uno stesso soggetto), nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono presentare o</p>

concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultano collegati tra loro, la soglia di cui al comma 6 del presente articolo, sarà ridotta alla metà con le modalità di presentazione previste dalle normative vigenti alla data della delibera di convocazione dell'assemblea.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più

concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultano collegati tra loro, la soglia di cui al comma 6 del presente articolo, sarà ridotta alla metà con le modalità di presentazione previste dalle normative vigenti alla data della delibera di convocazione dell'assemblea.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più

<p>elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età.</p> <p>Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.</p> <p>L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze</p> <p>L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere reciprocamente identificati da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.</p> <p>Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.</p>	<p>elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età.</p> <p>Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.</p> <p>L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze <b>e dei generi</b>.</p> <p>L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere reciprocamente identificati da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.</p> <p>Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BILANCIO ED UTILI</b></p> <p><b>Articolo 24 (esercizio sociale)</b>          Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BILANCIO ED UTILI</b></p> <p><b>Articolo 24 (esercizio sociale)</b>          Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.</p>
<p><b>Articolo 25 (destinazione degli utili)</b>          Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno</p>	<p><b>Articolo 25 (destinazione degli utili)</b>          Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno</p>

<p>attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.</p>	<p>attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.</p>
<p><b>Articolo 26 (dividendi – prescrizione)</b> I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.</p>	<p><b>Articolo 26 (dividendi – prescrizione)</b> I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.</p>
<p><b>Articolo 27 (scioglimento - liquidazione)</b> Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri.</p>	<p><b>Articolo 27 (scioglimento - liquidazione)</b> Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri.</p>
<p><b>Articolo 28 (rinvio alle disposizioni normative)</b> Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.</p>	<p><b>Articolo 28 (rinvio alle disposizioni normative)</b> Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.</p>

*Handwritten signature or mark on the right margin.*



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico). Milano,